

**PROVINCIA DI FERRARA**

Rif.Prot.n. \_\_\_\_\_

**DISCIPLINARE** di incarico di Collaudo Statico e Collaudo Tecnico Amministrativo nell'intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO PROFESSIONALE "ERCOLE I° D'ESTE" DI VIA CANAPA N. 75 A FERRARA - CUP J73H19000770001 - CIG B02ACF82B2 - Intervento finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU, incluso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, approvazione precedente DM n.175/2020 e successivo DM n.308/2022.

Scrittura privata sottoscritta con firme digitali (D.Lgs 82/05).

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge tra

**PROVINCIA DI FERRARA** (c.f. 00334500386), rappresentata dal suo Dirigente, Ing. Luca Capozzi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità, che agisce in esecuzione della propria determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e

**Ing. Marco Petrolini** (c.f. PTRMRC68T08A944M P.IVA 02151731201), con studio in Via Liberazione n.6, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al numero 5748/A, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO**

La Provincia di Ferrara conferisce all'ing. Marco Petrolini, l'incarico di Collaudo Statico delle opere strutturali e Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera e finale ai sensi degli artt.150 e 102 del D.lgs 50/2016.

## ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Dovranno essere osservate le normative vigenti in materia di collaudi di opere pubbliche, e in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE ed il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte non abrogata.

- Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17 gennaio 2018;

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

- il Codice di Comportamento della Provincia di Ferrara adottato con decreto del Vice Presidente n. 132 del 23/12/2020.

## ART. 3 – NATURA E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

1. Il compenso per l'incarico professionale posto a base d'offerta è pari a € 26.228,51 (comprensivo di onorario di € 21.857,09 e di spese/oneri stimati pari al 20% dell'onorario pertanto di € 4.371,42) oltre CNPAIA 4% e I.V.A. 22%;

2. L'incarico comprende l'effettuazione di tutte le attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale inderogabilmente previste dalle vigenti disposizioni in materia sopraccitate.

3. In particolare, per quanto riguarda il **collaudo tecnico amministrativo** l'incaricato dovrà effettuare:

a) la verifica della “buona esecuzione dei lavori” attraverso accertamenti, saggi e riscontri che lo stesso giudica necessari;

b) durante lo svolgimento dei lavori le necessarie visite con la cadenza che

ritiene adeguata e comunque, in considerazione della durata dei lavori, per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è opportuno che lo stesso effettui sopralluoghi durante l'esecuzione delle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore, il direttore dei lavori ed il presidente della commissione di collaudo, dovrà redigere apposito verbale. I verbali, che dovranno essere trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, devono riferire anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali;

c) provvedere a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori;

d) dare parere, se richiesto, circa le eventuali riserve e/o richieste avanzate dell'impresa esecutrice, redigendo all'uopo una relazione riservata.

4. In particolare, per quanto riguarda il **collaudo statico delle opere strutturali**, l'incaricato dovrà effettuare:

- a) il controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 380/2001, L 1086/71, NTC 2018 e Circolare 7/2019, sia con materiali diversi;
- b) l'ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti. L'ispezione dell'opera dovrà essere eseguita alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore, confrontando in contraddittorio il progetto

depositato in cantiere con il costruito;

c) il controllo che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali;

d) l'esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato nell'accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle prescrizioni delle Norme Tecniche;

e) il controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nelle Norme Tecniche;

f) il controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal direttore dei lavori;

g) l'esame del progetto dell'opera, dell'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate;

h) tutti quegli accertamenti necessari per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera.

5. Quanto alla reperibilità, il Collaudatore dovrà garantire che, in situazioni di particolare urgenza o nel caso di sopravvenienze specifiche, tra il ricevimento di formale convocazione e l'effettuazione dei relativi sopralluoghi od incontri tecnici con il Responsabile Unico del Procedimento non decorra un termine superiore di 7 (sette) giorni lavorativi.

6. Rientrano nella prestazione di collaudo in corso d'opera e finale tutte le lavorazioni previste nel contratto di appalto, comprendente anche le eventuali lavorazioni previste per le varianti in corso d'opera.

#### **ART. 4 – TEMPI DI CONSEGNA DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO**

Su eventuale richiesta dell'Amministrazione, qualora dovesse risultare necessaria un'anticipata fruizione delle opere strutturali, il professionista si impegna a rilasciare un certificato di collaudo statico provvisorio, entro 60 giorni dall'espletamento delle prove sui materiali e di carico effettuate sui manufatti da collaudare. Fermo restando che, nei successivi 60 giorni, l'incaricato dovrà consegnare il certificato di collaudo statico. Eventuali proroghe, se richieste in anticipo sulla scadenza di cui al comma precedente ed adeguatamente motivate, potranno essere concesse dal Responsabile Unico del Procedimento

#### **ART. 5 – TEMPI DI CONSEGNA DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO**

1. Il certificato amministrativo di collaudo dovrà essere redatto entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione lavori e comunque non oltre 90 giorni dalla data di consegna da parte dell'amministrazione della documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.

2. Eventuali proroghe, se richieste in anticipo sulla scadenza di cui al comma precedente ed adeguatamente motivate, potranno essere concesse dal Responsabile Unico del Procedimento.

#### **ART. 6 – FORMA DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE**

1. Il certificato di collaudo statico e tecnico-amministrativo completo di tutte le visite effettuate e dell'eventuale relazione riservata sulle riserve, dovrà essere consegnato dal Collaudatore in duplice originale sia supporto cartaceo che informatico (sia .pdf che editabile con word).

#### **ART. 7 – RITARDI E PENALI**

1. Eventuali ritardi, non dovuti a forza maggiore o a cause concordate, comporteranno una penale giornaliera pari a 0,3‰ del corrispettivo

professionale, da trattarsi sul saldo del compenso. Per ingiustificato ritardo superiore a due mesi (60 giorni) oltre il termine previsto, l'incarico si intenderà automaticamente risolto e nulla sarà dovuto per le attività professionali fino ad allora svolte.

2. Le penali e sanzioni previste dal presente articolo non si applicano per ritardi conseguenti a inadempimenti attribuibili alla Provincia di Ferrara.

#### **ART. 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Il professionista si dovrà dotare dell'assicurazione prevista dalla vigente normativa per i professionisti incaricati del collaudo oggetto del Disciplinare.

2. Si esonera il professionista dal rilascio della garanzia definitiva, per esercizio della facoltà prevista ai sensi Art 103 comma 11 Dlgs 50/2016, motivato dalla comprovata solidità dello stesso.

#### **ART. 9 – ONORARI E COMPENSI ACCESSORI**

1. Il professionista ha presentato preventivo di spesa sul Mepa, con riferimento alla RdO nr. 3998721, offrendo uno sconto di € 3.715,71 sulla quota parte relativa a spese/oneri, ai sensi della Legge n.49 del 21 Aprile 2023, corrispondente ad una percentuale di ribasso del 85,00% sull'importo stimato di € 4.371,42, così per un importo di spese /oneri ribassato di € 655,71;

2. Il compenso da corrispondere al professionista per le prestazioni in oggetto, è pari a € 22.512,80 (comprensivo di onorario di € 21.857,09 e di spese/oneri di € 655,71) oltre CNPAIA 4% e I.V.A. 22%, per complessivi € 28.564,24;

3. La quantificazione del compenso è stata determinata con riferimento alla tariffa professionale di cui al Decreto Ministero della Giustizia del 17/06/2016 e ss. mm. e ii., ritenendola congrua e adeguata allo scopo ed alle prestazioni richieste.

## ART. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI ONORARI

L'onorario per le prestazioni relative al **collaudo statico** verrà erogato dietro presentazione di regolare fattura all'emissione del Certificato di Collaudo Statico nella misura del 70% del compenso, la restante quota parte pari al 30% verrà erogata all'approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo.

L'onorario per le prestazioni relative al **collaudo tecnico-amministrativo** verrà erogato per acconti, proporzionalmente e contestualmente alla emissione degli Stati di Avanzamento lavori fino al 60% dell'importo previsto ed il restante 40% verrà saldato ad approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo.

Le fatture dovranno essere emesse munite degli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) indicati in epigrafe. Codice Provincia di Ferrara per fatturazione elettronica: UFWK05.

I pagamenti dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle relative parcelle.

## ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista incaricato consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n. 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal DL n. 187/2010, l'incaricato ha comunicato con nota assunta a Protocollo Generale dell'Ente con il n. \_\_\_\_\_, gli estremi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica e le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso. Il professionista incaricato si obbliga ad utilizzare il suddetto conto concorrente per la gestione di tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto. In caso di

mancato adempimento agli obblighi di cui sopra la Provincia avrà titolo a risolvere il contratto.

#### **ART. 12 – RISOLUZIONE**

1. Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato della Provincia di Ferrara, in ogni caso di grave ed ingiustificato ritardo imputabile al contraente nell'esecuzione dell'attività contrattuale, nonché nel caso di grave inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente contratto, senza che questo possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto.

#### **ART. 13 – INCOMPATIBILITA'**

1. Per il Collaudatore, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2. Il Collaudatore si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità.

#### **ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 3 del Codice di comportamento della Provincia di Ferrara, adottato con Decreto del Vice Presidente n. 132 del 23/12/2020, l'incaricato si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta, previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili con la natura e le modalità di svolgimento della prestazione. L'incaricato dichiara di aver preso piena visione

del codice di comportamento della Provincia di Ferrara disponibile sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Statuto e Regolamenti".

#### **ART. 15 - PANTOUFLAGE**

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001, è fatto divieto di assumere a qualsiasi titolo (mediante qualsiasi tipologia contrattuale, di lavoro subordinato o autonomo) o di conferire incarichi a ex dipendenti della Provincia di Ferrara che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei confronti dell'incaricato per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto. La violazione del divieto comporta la nullità del contratto concluso e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi ad essi riferiti eventualmente percepiti e accertati.

#### **ART. 16 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016**

1. In esecuzione del presente disciplinare, l'incaricato effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

3. L'incaricato è, pertanto, designato dalla Provincia di Ferrara quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento -per il trattamento denominato "trattamento dei dati dei soggetti coinvolti in una procedura di acquisto di beni e servizi e gestione del relativo contratto", il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato

conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente disciplinare.

4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

#### **ART. 17 - EVENTUALI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE**

Sulla home page del sito istituzionale della Provincia di Ferrara, alla sezione dei servizi on line, sono disponibili le indicazioni ed i moduli per la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente di eventuali condotte illecite di cui si è venuti a conoscenza durante o in occasione dell'espletamento dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **ART. 18 – CONTROVERSIE**

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Ferrara. E' escluso il giudizio arbitrale.

#### **ART. 19 – SPESE PER PERSONE GIURIDICHE/SOCIETA'**

Le spese di bollo inerenti il presente atto, sono a totale ed esclusivo carico della Società incaricata. La presente scrittura privata avente ad oggetto prestazioni di servizi soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. b) Parte II della Tariffa di cui al DPR 26/4/1986 n. 131.

#### **ART. 20 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente. Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Resta, comunque, ferma la responsabilità

esclusiva del soggetto affidatario del presente incarico. Verificandosi tali ipotesi il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Si precisa che, come indicato nella Circolare MEF n. 30 del 11/08/2022, nel caso in cui l'aggiudicatario subappalti le prestazioni indicate in sede di gara, la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo dovrà essere resa anche dal subappaltatore individuato, al momento dalla presentazione della richiesta di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

#### **ART. 21 – OBBLIGHI E PENALI SPECIFICHE PER INCARICHI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC**

1. Come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, il soggetto incaricato è tenuto ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, secondo quanto indicato nelle Linee guida adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità del 7/12/2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" (GU n.309 del 30-12-2021).

2. Trattandosi di intervento al quale si applicano le specifiche norme speciali e/o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi Complementari (PNC) nonché

con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei, ai sensi dell'art. 47, commi 3 e 3bis del DL. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, l'aggiudicatario che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto:

a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

b) la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Detta relazione dovrà essere trasmessa anche alle relative rappresentanze sindacali aziendali.

L'inadempimento degli obblighi previsti ai precedenti punti 1 e 2 comporta l'applicazione delle penali di seguito specificate.

L'inadempimento agli obblighi di cui al punto 1, accertato dalla Stazione appaltante a seguito di messa in mora e diffida, ai sensi dell'art. 47, comma 6 del D.L. 77/2021 comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale in relazione all'obbligo di assicurare una quota delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. La D.L. all'inizio e nel corso del contratto verificherà l'adempimento del suddetto obbligo riferendone l'esito al RUP in conformità alle Linee guida adottate con Decreto della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità del  
7/12/2021.

L'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al punto 2, accertato dalla  
Stazione appaltante a seguito di messa in mora e diffida, ai sensi dell'art. 47,  
commi 3 e 3-bis del D.L. 77/2021, comporterà l'applicazione della penale pari  
allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale e, limitatamente all'obbligo  
previsto al comma 3, ove applicabile, la segnalazione al Casellario delle  
Imprese tenuto dall'ANAC con divieto per l'operatore economico di partecipare,  
in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per dodici mesi, a ulteriori  
procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le  
risorse del PNRR e del PNC.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto con firma digitale  
dalle Parti in segno di piena accettazione.

per la Provincia di Ferrara

IL DIRIGENTE (Ing. Luca Capozzi)

sottoscritto con firma digitale

L'INCARICATO (Ing. Marco Petrolini)

sottoscritto con firma digitale